

**TRIBUNALE DI SIRACUSA**

**SEZIONE LAVORO**

**R i c o r s o ex art. 414 c.p.c.**

**con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.**

**e con istanza per la determinazione delle modalità della**

**notificazione (ex art. 151 c.p.c.)**

Incatasciato Francesco nato a Ragusa il 01.10.1981, c.f. NCTFNC81R01H163H, e res.te a Noto in via Di Lorenzo Borgia n. 27, rapp.to e difeso, per mandato in calce, dal sott. avv. Giovanni Raudino RDNGNN53S21F943H del foro di Siracusa, nel cui studio in Via Silvio Spaventa n°2 a Noto (Sr) elegge domicilio , che, ai sensi e per gli effetti di cui al comma II dell'art 176 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni alla pec: giovanni.raudino@avvocatisiracusa.legalmail.it,  
ricorrente

**CONTRO**

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** nella persona del Ministro pro tempore, con sede legale a Roma nel Viale Trastevere n° 76, cf: MI80185250588, urp@postacert.istruzione.it, presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Via Vecchia Ognina n° 149 95127 ,

resistente

**E CONTRO**

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore pro tempore, con sede in Palermo Via G. Fattori n° 60, cf: 80018500829, drsi@postacert.istruzione.it, presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149 Cap 95127 ,

resistente

**E CONTRO**

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa, uspsr@postacert.istruzione.it, dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Via Vecchia Ognina, 149 Cap 95127 ,

resistente

nonché nei confronti dei controinteressati

ovvero di tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità territoriale e professionale “mobilità in organico di diritto” per l'A.S. 2022/2023 per la provincia di Siracusa ed inseriti o esclusi nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A046-scienze giuridiche ed economiche e di ogni altra classe di concorso per la



provincia di Siracusa anno scolastico 2022/2023 e che pertanto sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

---

### IN FATTO

1) Il ricorrente Incatasciato Francesco è un docente di ruolo scuola primaria sostegno, con contratto a tempo indeterminato, avente decorrenza dal 01.09.2016 presso il C.D. "Mazzarello" di Torino e l'I.C. "Via Sidoli" di Torino (v.all.1);

2) Dal 01.09.2021 il ricorrente è titolare in servizio presso il 3° I.C. "S. Lucia" di Siracusa, classe di concorso primaria sostegno (v.all.1);

3) Con il contratto collettivo nazionale integrativo (C.C.N.I.), concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 27/01/2022 (v.all. 2) e con ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2022/23, decreto n.45 del 25.2.22, (v. All.3) ,è stata predisposta la procedura di mobilità del personale docente per l'a.s. 2022/23 al fine di consentire di richiedere varie tipologie di movimenti/trasferimenti di titolarità della sede lavorativa di servizio tra cui: 1) il trasferimento nel comune, 2) il trasferimento provinciale, 3) il trasferimento interprovinciale e 4) la mobilità professionale.

Per una più chiara comprensione, si rileva che la mobilità professionale corrisponde: ai passaggi di cattedra ed ai passaggi di ruolo, sia provinciali che interprovinciali.

Mentre il passaggio di cattedra è un movimento con il quale si modifica la classe di concorso di titolarità rimanendo invero nello stesso grado di istruzione, il passaggio di ruolo provinciale è un movimento con il quale si modifica il grado di istruzione di titolarità e la classe di concorso e determina il passaggio da una classe di concorso ad un'altra, appartenente a un diverso ordine di scuola, pur all'interno della stessa provincia (ad es.: da docente di sostegno di scuola primaria a docente di scienze giuridiche della scuola superiore di II grado).

4) Il 03/03/2022 il ricorrente Incatasciato Francesco, in possesso della prescritta abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche – classe di concorso A046 - nelle scuole secondarie di II grado," ha presentato sulla piattaforma di "istanze online **la domanda** avente numero di protocollo: MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.6678978.03-03-2022 **di "mobilità in organico di diritto", relativa ai movimenti del personale docente per l'a.s. 2022/23, con richiesta di mobilità professionale-passaggio di ruolo provinciale**, per la scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso A046-scienze giuridiche ed economiche, anno scolastico 2022/23, diretta ad ottenere il passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado per la cattedra della classe di concorso (cdc) A046, all'interno della stessa provincia di Siracusa (v. all.4).



La mobilità professionale richiesta dal docente Incatasciato è il passaggio di ruolo provinciale che prevede per l'appunto il movimento che determina il passaggio da una classe di concorso, in questo caso dalla cdc EEHH (primaria sostegno), ad un'altra classe di concorso, alla cdc A046 scienze giuridiche - economiche, appartenente a un diverso ordine di scuola, nel caso di specie da scuola Primaria alla scuola superiore di II grado della stessa provincia.

5) Il 20/04/2022 l'Ufficio X – dell'Ambito Territoriale di Siracusa, (ex provveditorato) ha validato la suddetta domanda di mobilità ed ha pertanto notificato al docente Incatasciato Francesco, il punteggio pari a 73,00 punti, attribuito per il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A046 (v. all.5).

6) Sennonchè **con provvedimento n. 0006462 del 14.5.22 (v. all.6)** dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa, Area II, ufficio organici, mobilità e reclutamento, scuola secondaria di II grado, pubblicato in pari data sul sito internet dello stesso ufficio e notificato il 16.5.22 dal 3° I.C. " S. Lucia" di Siracusa n. Prot. 0005265 del 16.5.22 (entrata) sono stati comunicati al ricorrente Incatasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del nuovo CCNI 2022, le disponibilità dei posti/cattedre per ciascun ordine di scuola - mobilità a. s. 2022/2023, con gli allegati prospetti/elenchi relativi alle disponibilità dei posti per ogni classe di concorso e con l'indicazione degli istituti scolastici (v.all.7), prima delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023, del personale docente di ogni ordine e grado della provincia di Siracusa, compresi quelli previsti per la scuola Secondaria di II Grado, CDC A046, (v.all. 7).

7) Il suddetto prospetto/elenco relativo alle disponibilità dei posti/cattedre, prima delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023, del personale docente della scuola Secondaria di II grado della provincia di Siracusa prevedeva per la classe di concorso A046 - scienze giuridiche ed economiche, n. 5 (cinque) posti disponibili, (v.all.7) di cui:

- 1 posto disponibile presso l'Istituto "M. BARTOLO" di Pachino;
- 1 posto disponibile presso l'8° I.I.S.S. "M.F.QUINTILIANO" di Siracusa;
- 1 posto disponibile presso l'istituto L.S. E L. SC. UM. "O.M.CORBINO" di Siracusa;
- 1 posto disponibile presso l'istituto "tecnico commerciale serale" di Lentini;
- 1 posto disponibile presso l'istituto "E.FERMI" di Siracusa.

8) Con decreto del 17.05.2022 n. 0006604 (v. all.8) l'Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa ha pubblicato i movimenti del personale docente nonché i trasferimenti e i passaggi di ruolo della scuola secondaria di II grado della provincia di Siracusa per l'a. s. 2022/2023, con gli allegati elenchi/bollettini dei risultati dei movimenti che sono parte integrante del provvedimento (v.all.9).



9) Orbene il Ministero dell'istruzione il 17.05.22 ha comunicato al ricorrente docente Incatasciato Francesco che lo stesso non aveva ottenuto il chiesto passaggio di ruolo provinciale per l'a.s 2022/23 ,per la cdc A046, così come indicato negli allegati elenchi/bollettini dei risultati dei movimenti (all.9).

10) Così come risulta dal Decreto n. 0006604 del 17.05.2022 dell'AT di Siracusa e dal suddetto allegato elenco/bollettino dei risultati dei movimenti, **a fronte dei 5 posti disponibili per la cdc A046 per le operazioni di mobilità, contrariamente a quanto disposto dalle aliquote indicate all'art 8, p.6 e dalla tabella esemplificativa dei calcoli del CCNI del 2022,( all.2) immotivatamente in violazione dello stesso CCNI invero nessun movimento, quindi posto disponibile, è stato destinato ed assegnato alla mobilità professionale-passaggio di ruolo provinciale, in quanto tutti i n° 5 posti disponibili sono stati illegittimamente destinati ai trasferimenti nel comune e nella provincia, contravvenendo all'art. 8 e alla stessa tabella esemplificativa dei calcoli contenuta nell'art.8 del Ccni a pag. 12 (v.all.2), che su 5 posti disponibili prevedono un posto destinato alla mobilità professionale.**

All'all. n. 9 sono consultabili gli 8 movimenti - di seguito dettagliatamente trascritti - disposti dall'Ufficio X dell'Ambito Territoriale di Siracusa relativamente alla cdc A046.

Orbene è documentale la violazione posta in essere dall'AT di Siracusa a danno del ricorrente, che **senza fornire alcuna motivazione inerente l' iter logico giuridico ed amministrativo seguito** , ha concesso solo il trasferimento all'interno del comune e della provincia dei docenti richiedenti tali trasferimenti, **omettendo del tutto invero illegittimamente ed arbitrariamente di concedere la mobilità professionale al ricorrente docente Incatasciato Francesco ,nonostante la disponibilità di n° 5 posti per la cdc A046 prevedesse l'assegnazione di un posto alla mobilità professionale** ,in violazione dell' art. 8 del CCNI del 2022 e della tabella esemplificativa dei calcoli delle aliquote concernente la mobilità del personale docente.

11)Di guisa che da un'attenta comparazione tra i posti/cattedre disponibili per ogni classe di concorso della scuola secondaria di II grado ,indicati nel provvedimento n. 0006462 del 14.5.22 dell'AT di Siracusa ,con gli allegati prospetti relativi alle disponibilità dei posti di tutte le CDC e i movimenti effettuati dall'AT di Siracusa per ogni classe di concorso della scuola secondaria di II grado con decreto n. 0006604 del 17.5.22, **il criterio di ripartizione e le aliquote applicate ai 5 posti disponibili per la cdc A046 , risultano irragionevoli, illegittimi e discriminatori nonché posti dall'At di Siracusa in totale violazione degli artt. 6 , 7, 8 e ss e della tabella esemplificativa dei calcoli del CCNI concernete la mobilità del personale docente.**

Orbene in considerazione del fatto che vi fossero 5 posti disponibili e quindi la possibilità di disporre varie tipologie di movimenti per la cdc A046, tra cui anche la mobilità professionale e non solo i trasferimenti comunali e provinciali, l'Ambito Territoriale di Siracusa avrebbe dovuto concedere il



passaggio di ruolo provinciale richiesto dal ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, punto 6 e della tabella esemplificativa del calcolo dei posti da destinare ai vari movimenti del CCNI della Mobilità (v. all.2, pag.12) che indica espressamente per n°5 posti disponibili l'aliquota del 25% sul 50% dei posti residui, prevista per la mobilità professionale, dopo l'accantonamento del 50% dei posti disponibili per le immissioni di ruolo

E' rilevabile *icto oculi* la grave disparità di trattamento operata dal resistente, posto che il criterio e l'aliquota applicata ai posti disponibili destinati ai movimenti per la cdc A046 sono immotivatamente totalmente diversi rispetto ai criteri di ripartizione e all'aliquota applicata ai posti disponibili destinati ai movimenti per le altre classe di concorso con posti disponibili pari o inferiori alla stessa cdc A046, per le quali, appunto, è stato usato un criterio più equo di ripartizione dei posti ai vari movimenti, ma soprattutto è stata applicata l'aliquota prevista dal CCNI sui posti disponibili, tant'è che sono stati disposti, oltre ai trasferimenti nel comune, provinciali e interprovinciali, anche la mobilità professionale tra cui i passaggi di ruolo provinciali ed interprovinciali e i passaggi di cattedra provinciali ed interprovinciali, nello specifico se ne riportano alcune fra le tante:

- alla **CDC A034** – scienze e tecnologie chimiche, **a fronte di 5 posti disponibili** per le operazioni di mobilità, l'A.T. di Siracusa ha assegnato: **1 posto al passaggio di ruolo provinciale;**

-alla **CDC A041** – scienze e tecnologie meccaniche, **a fronte di 4 posti disponibili** per le operazioni di mobilità, l'A.T. di Siracusa ha assegnato: **1 posto al passaggio di ruolo interprovinciale;**

- alla **CDC A048** – scienze motorie e sportive II grado, **a fronte di 10 posti disponibili** per le operazioni di mobilità, l'A.T. di Siracusa ha assegnato: **1 posto al passaggio di ruolo provinciale, 1 posto al passaggio di ruolo interprovinciale;**

-alla **CDC A050** – scienze naturali, chimica e biologia, **a fronte di 14 posti disponibili** per le operazioni di mobilità, l'A.T. di Siracusa ha assegnato: **1 posto al passaggio di ruolo provinciale, 1 posto al passaggio di ruolo interprovinciale, 1 posto al passaggio di cattedra provinciale.**

12) Con reclamo del 20.5.22, il ricorrente ha presentato invano al Ministero dell'istruzione e all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa il reclamo amministrativo avverso il mancato passaggio di ruolo provinciale, in riferimento alla domanda di mobilità del personale docente per l'a.s. 2022/23, per la sua valutazione e per la violazione ed erronea applicazione dell'art. 8 e ss del C.C.N.I., delle aliquote disposte ai fini dei trasferimenti di passaggio di ruolo provinciale del CCNI concernente la mobilità del personale docente della scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico 2022/23 relativamente alla CDC A046, (v. all.10). Reclamo amministrativo rimasto privo di riscontro.

Appare evidente che la ragione della iniqua esclusione del ricorrente e dunque del mancato accoglimento della sua richiesta di mobilità professionale-passaggio di ruolo provinciale dalla scuola



primaria sostegno alla scuola superiore di II grado per la classe di concorso A046, è da ravvisarvi nell'incomprensibile assetto regolamentare, organizzativo e procedurale che il Ministero dell'Istruzione e gli uffici periferici continuano ad applicare in merito alle procedure di mobilità con soventi errori ed irregolarità.

Per le ragioni di fatto sopra esposte, parte ricorrente ha subito una condotta amministrativa e contrattuale illegittima, certamente lesiva dei propri diritti ed in assoluta carenza motivazionale. La mancata e piena valorizzazione del diritto del ricorrente al passaggio di ruolo provinciale-mobilità professionale è irrazionale, illogica ed illegittima per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, 7 E 8 - tabella esemplificativa dei calcoli- E SS DEL CCNI CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/23**

In via principale si eccepisce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 6, 7 e 8 - tabella esemplificativa dei calcoli - e ss del CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2022/23.

Alla luce del quadro normativo che regola le operazioni propedeutiche prima dei movimenti nonché dell'art. 8 dell'Ordinanza del 25.2.22, delle aliquote per ogni movimento e della successiva operazione di mobilità e di trasferimento del personale docente è di palese evidenza l'arbitraria, illegittima ed illogica procedura di mobilità disposta dall'Ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa, nonché in totale violazione ed erronea applicazione dell'art. 8 e ss del CCNI del 2022 e della relativa tabella esemplificativa dei calcoli delle aliquote a pag. 12, concernente la mobilità dei docenti, in merito ai posti disponibili per la cdc A046, in quanto dal bollettino dei risultati dei movimenti (all.n. 9), i movimenti disposti per la CDC A046, dal n. 144 al n. 151, sono stati illegittimamente ed erroneamente disposti solo per i trasferimenti comunali e provinciali, senza tener conto del posto disponibile che sarebbe dovuto essere destinato alla mobilità professionale richiesta dal ricorrente, a conclusione di una procedura di mobilità per la cdc A046 avvenuta senza un equo criterio di ripartizione dei posti disponibili e senza aver applicato le aliquote per ogni fase dei movimenti come previsto dal CCNI all'art. 8 e la relativa tabella esemplificativa dei calcoli, v. all. 2 pag.12.

Invero, come di seguito specificato, solo 4 movimenti sono stati disposti d'ufficio e a domanda condizionata – quindi operazioni propedeutiche e dell'art. 8 dell'ordinanza del 25.2.22 che anticipano le operazioni di mobilità - così come risulta indicato nel bollettino dei risultati dei movimenti (all.9), mentre i restanti 4 movimenti non risultano eseguiti come operazioni propedeutiche e dell'art. 8 dell'ordinanza del 25.2.22, ma arbitrariamente ed illegittimamente l'A.T. di Siracusa, in violazione delle aliquote previste dall'art. 8 del CCNI e della tabella esemplificativa



dei calcoli delle aliquote, anziché procedere ad una equa ripartizione delle cattedre per i vari tipi di movimenti richiesti, ha destinato i 4 movimenti residui esclusivamente ai trasferimenti comunali e provinciali, non procedendo a soddisfare i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale, richiesta dal ricorrente.

Al fine di comprendere la normativa che regola tutta la procedura di mobilità 2022/23, occorre qui indicare sia le operazioni propedeutiche e sia le operazioni di mobilità territoriale e professionale, quest'ultime ai sensi dell'**art.6 - procedimento dei trasferimenti e dei passaggi** - del CCNI, si collocano in tre specifiche distinte fasi:

I fase: Trasferimenti all'interno del comune;

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Al punto 3, l'art.6 prevede che "La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo."

Poi all'interno di ogni fase esiste un ordine di movimento decretato dall'Allegato 1 del Ccni che per l'appunto definisce l'ordine delle operazioni per i trasferimenti e per i passaggi, precedute dalle operazioni propedeutiche.

**ALLEGATO 1 – OPERAZIONI PROPEDEUTICHE:**

1. Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi dimensionate;
2. Assegnazione della scuola ai docenti che rientrano dal fuori ruolo;
3. assegnazione alle scuole carcerarie di cui all'articolo 25, comma 3, del presente contratto;
4. Assegnazione della sede, su richiesta MI, al personale oggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria (art 3, comma 3);
5. Restituzioni ai ruoli di provenienza ad eccezione delle operazioni di cui all'art. 7;
6. Rettifica di titolarità per i docenti cui all'art 3 comma 7.

**L'art. 7 del Ccni – rientri, assegnazioni e restituzioni al ruolo di provenienza** – stabilisce che "*1. Le operazioni di mobilità del personale docente sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possiede l'abilitazione nello stesso limite di cui al comma 6 del successivo articolo 8. Sono fatte salve, per tali docenti, le disposizioni speciali in vigore nelle province autonome.*



*2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L'assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, garantendo, comunque, all'interessato di produrre istanza di trasferimento nell'ambito dei trasferimenti di cui all'art. 6."*

La mobilità, sia territoriale che professionale, viene disposta esclusivamente su cattedre complete che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, in quanto non occupate da docenti titolari, nel caso di specie per la cdc A046 le cattedre/posti disponibili per la mobilità erano 5, così come indicato dallo stesso A.T. di Siracusa con il provvedimento del 14.5.22 (all.7).

Come chiarisce, infatti, **l'art.8 - sedi disponibili per le operazioni di mobilità'- del CCNI, "1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.**

*2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:*

*a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;*

*b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;*

*c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato.*

*d) Dalle predette disponibilità vanno detratti:*

*- i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7;*

*- per l'a.s. 2022/23, a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell'a.s. 2021/22 il personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all'art.59, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106;*





- per l'a.s. 2022/23, a livello provinciale, le cattedre destinate ai docenti assunti a tempo indeterminato all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106.

3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.

4. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali.

**5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase.**

**6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale.**

Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).

7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2022/2023 viene assegnato per le immissioni in ruolo.

Riassumendo, prima di procedere ai movimenti previsti dagli art. 6, 7 e 8 del CNNI – operazioni di mobilità territoriale e professionale - vi sono alcune operazioni propedeutiche indicate dall'allegato 1 che anticipano gli stessi movimenti suddivisi per singola fase. Tali operazioni propedeutiche come suddette sono:

1. Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi dimensionate.
2. Assegnazione della scuola ai docenti che rientrano dal fuori ruolo.
3. Assegnazione alle scuole carcerarie di cui all'articolo 25, comma 3, del presente contratto
4. Assegnazione della sede, su richiesta MI, al personale oggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria (art 3, comma 3)
5. Restituzioni ai ruoli di provenienza ad eccezione delle operazioni di cui all'art. 7.
6. Rettifica di titolarità per i docenti cui all'art 3 comma 7 ovvero riferito ai docenti in soprannumero in scuole oggetto di dimensionamento o soppressione o contrazione di organico.

Inoltre, per concludere il quadro normativo sui posti destinati alle operazioni propedeutiche prima dei movimenti, si riporta l' art. 8 - Domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra - dell' Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2022/23, decreto n. 45 del



25.2.22 (v.all.3), che stabilisce "1. I docenti di ruolo che siano, per qualsiasi motivo, in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel CCNI 2022. Tale personale, ove non venga soddisfatto a domanda, parteciperà d'ufficio al punto A) – Effettuazione della seconda fase - dell'allegato 1 del CCNI 2022 seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune. Nel caso di personale in esubero, tale assegnazione comporta l'obbligo di presentare domanda di mobilità; diversamente per tale personale sarà disposta la mobilità d'ufficio a punti 0 e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l'ordine dei Bollettini."

Quindi, concluse le operazioni propedeutiche e dell'art. 8 dell'Ordinanza del 25.2.22 che precedono le operazioni di trasferimenti/mobilità, le suddette operazioni di trasferimento e mobilità vengono disposte nel rispetto delle aliquote di cui all'art. 8 del Ccni con la tabella esemplificativa dei calcoli, v. all. 2 pag.12.

Al punto 5, l'art. 8 del Ccni prevede che "Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento (50%) delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase."

**Al successivo punto 6, l'art.8 prevede che "Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase - mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale -, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale."**

Pertanto i posti disponibili per i diversi movimenti sono determinati sulla base dei seguenti valori percentuali:

**TRASFERIMENTO COMUNALE E PROVINCIALE:** Viene disposto sul 100% delle disponibilità, in questa fase non doveva esserci impegno dei 5 posti disponibili, salvo le operazioni propedeutiche. I trasferimenti in questa fase riguardano i trasferimenti nel comune e provinciali – come nel caso *de quo*, gli 8 movimenti sono avvenuti esclusivamente nel comune e nella provincia - ovvero tra istituti scolastici dello stesso Comune e tra istituti scolastici di Comuni diversi della stessa provincia. Il trasferimento del docente da un istituto scolastico di un Comune verso l'istituto scolastico di un altro Comune o all'interno dello stesso Comune, "svuota" il posto/cattedra del primo istituto di quel Comune e "riempie" il posto/cattedra del secondo istituto di quel Comune o dell'istituto di un altro Comune ma pur sempre nella stessa Provincia, non c'è impegno di posti disponibili. **Tali movimenti per definizione avvengono all'interno del comune/provincia e svuotano un posto all'interno del comune/provincia per occuparne/riempierne un altro all'interno dello stesso comune/provincia, posti/cattedre che si verificano al momento della**



**presentazione delle domande di trasferimento dei docenti all'interno del comune e della provincia. Il docente X va ad occupare il posto all'interno del comune o della provincia che il docente Y a sua volta ha chiesto di lasciare per andare ad occupare un altro posto che a sua volta il docente Z ha liberato per poter soddisfare il suo trasferimento pur sempre comunale o provinciale e così via fino al 100% dei posti che si creano con i movimenti comunali e provinciali. Per tali ragioni non c'è impegno di "posti disponibili prima delle operazioni di mobilità", di cui all' art. 8 del Ccni.** Questa procedura vale sia per la I fase (Trasferimenti all'interno del comune) e sia per la II fase (Trasferimenti tra comuni della stessa provincia) nelle quali si dispone sul 100% dei posti che si verificano al momento dell'elaborazione delle domande di trasferimento/mobilità presentate dai docenti.

**TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE:** Viene disposto su una precisa aliquota calcolata sul 50% delle disponibilità residue dopo l'accantonamento del 50% dei posti disponibili per le immissioni in ruolo. L'aliquota destinata ai trasferimenti interprovinciali è del 25%.

**MOBILITÀ PROFESSIONALE** (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo, provinciale e interprovinciale): Anche i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo vengono disposti su una precisa aliquota il cui calcolo segue i criteri validi per i trasferimenti interprovinciali. Anche alla mobilità professionale è destinato il 25% del 50% dei posti rimasti disponibili dopo l'accantonamento del 50% dei posti disponibili per le immissioni in ruolo.

Quindi c'è una ripartizione dei posti disponibili tra immissioni in ruolo (50%) - art.8 punto 5- e trasferimenti interprovinciali/mobilità professionale (50%) - art.8, punto 6 - in quest'ultima percentuale la mobilità professionale ha un'aliquota del 25%.

Di conseguenza, l'AT di Siracusa nel caso *de quo*, in applicazione del CCNI concernente la procedura di mobilità del personale docente e del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, su 5 posti disponibili per la CDC A046, avrebbe dovuto procedere nel seguente modo:

- il 50% ovvero 2,5 posti li doveva accantonare per le immissioni in ruolo.
- il 50% ovvero 2,5 posti li doveva destinare alla mobilità (interprovinciale e mobilità professionale).
- di quest'ultimo 50% ovvero di 2,5 posti disponibili destinati alla mobilità, il 50% è destinato ai trasferimenti interprovinciali, quindi 1 posto; il restante 50% dei 2,5 posti disponibili equivale ad un altro posto rimasto libero al termine delle operazioni, quello destinato *ex lege* alla mobilità professionale, quindi al passaggio di ruolo richiesto dal ricorrente.
- il restante 0,5 dei posti (posto dispari) si somma allo 2,5 dei posti accantonati per le immissioni in ruolo ed è destinato a questa operazione per l'anno scolastico 2022/2023, così come previsto dal Ccni.



Tant'è che su 5 posti disponibili per l'a.s. 2022/23, n. 3 posti sono destinati alle immissioni di ruolo e n. 2 posti sono destinati alla mobilità di cui n. 1 posto ai trasferimenti e n. 1 posto alla mobilità professionale, quello destinato *ex lege* al ricorrente.

**Questa modalità operativa di calcolo è riportata dallo stesso CCNI del 2022 alla fine dell'art. 8 (v.all.2 , pag.12) che allega una tabella esemplificativa del calcolo:**

**Anno scolastico 2022/2023 (posto dispari destinato alla immissione in ruolo)**

(1) *Si allega una tabella esemplificativa del calcolo:*

**Anno scolastico 2022/2023 (posto dispari destinato alla immissione in ruolo)**

| <b>Posti totali disponibili</b>                              | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>10</b> | <b>11</b> | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>14</b> | <b>15</b> | <b>16</b> | <b>17</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%)      | 1        | 1        | 2        | 2        | 3        | 3        | 4        | 4        | 5        | 5         | 5         | 6         | 7         | 7         | 8         | 8         | 9         |
| Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%)                 | 0        | 1        | 1        | 2        | 2        | 3        | 3        | 4        | 4        | 5         | 6         | 6         | 6         | 7         | 7         | 8         | 8         |
| di cui 50% destinati ai trasferimenti                        | 0        | 1        | 1        | 1        | 1        | 2        | 2        | 2        | 2        | 3         | 3         | 3         | 3         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| di cui il restante 50% destinati alla mobilità professionale | 0        | 0        | 0        | 1        | 1        | 1        | 1        | 2        | 2        | 2         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 4         | 4         |

Dalla tabella esemplificativa del calcolo, allegata al CCNI mobilità all'art.8, per la ripartizione dei posti disponibile in base alle aliquote previste, per la cdc A046-scienze giuridiche ed economiche, i **5 posti disponibili** dovevano essere così destinati:

-posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%) 3 posti;

-posti destinati alla mobilità (aliquota 50%) 2 posti, di cui: il 50% destinati ai trasferimenti 1 posto e il restante 50% destinati alla mobilità professionale 1 posto.

Nel caso di specie, per rendere comprensibile i risultati dell'intera procedura di trasferimenti e mobilità per l'a.s. 2022/23 disposta dall'A.T. di Siracusa, è opportuno indicare quali degli 8 movimenti sono stati effettuati come operazioni propedeutiche e quali, successivamente, come operazione di trasferimento e mobilità a domanda del docente. Quindi bisogna procedere ad analizzare i risultati dei movimenti (all.9) e porre particolare attenzione alle voci "movimento ottenuto" e "tipo di movimento" dell'all.9 e conseguentemente sottrarre i movimenti/trasferimenti disposti dall'A.T. di Siracusa come operazioni propedeutiche e prevista dall'art. 8 dell'Ordinanza del 25.2.22 che precedono le operazioni di trasferimento e mobilità. Il risultato è il numero dei posti che vanno ripartiti e disposti ai sensi dell'art. 8 e della tabella esemplificativa del Ccni. Tra le operazioni propedeutiche che hanno preceduto i trasferimenti vi sono stati: due trasferimenti a domanda condizionata (al n. 1 e 3 di seguito trascritti) e due trasferimenti d'ufficio (al n. 4 e 5 di seguito trascritti) desumibili alla voce "tipo di movimento" dell'all. 9.



I trasferimenti effettuati dall'Ufficio X dell'Ambito territoriale di Siracusa in relazione alla cdc A046, consultabili nell'all.9, sono stati tutti comunali e provinciali, quindi movimenti che non impegnano i posti disponibili. Da una consultazione dettagliata degli 8 movimenti disposti (v.all.9) si evince che :

- 4 movimenti sono stati disposti come *“tipo di movimento a domanda”* del docente (di seguito trascritti al n. 2,6,7,8), quali risultati della effettiva operazione di mobilità territoriale e professionale, successiva alle operazioni propedeutiche, di cui un movimento comunale e tre movimenti provinciali, tutti movimenti che non impegnano i posti disponibili e che dovevano essere effettuati in applicazione dell'aliquota del Ccni;

- i restanti 4 movimenti sono stati disposti, due come *“trasferimento a domanda condizionata”* e due come *“trasferimento d'ufficio”* quali operazioni propedeutiche e dell'art. 8 dell'Ordinanza del 25.2.22 (di seguito trascritti al n. 1,3,4,5);

Anche in questo caso sottraendo i n°4 posti destinati ai “movimenti d'ufficio” e a “domanda condizionata”, i restanti n°4 movimenti eseguiti dall'A.T. di Siracusa “a domanda” dei docenti per la cdc A046 sono nella percentuale del 50% da destinare e disporre ai trasferimenti e alla mobilità professionale ai sensi dell'art. 8 e della tabella esemplificativa del CCNI, che prevede che in caso di n° 4 posti disponibili, un posto è destinato alla mobilità professionale, quella richiesta dal ricorrente (v.all. 2, pag.12).

Al fine di comprendere i risultati dei movimenti/trasferimenti della procedura di mobilità a.s.2022/23 disposti dall'A.T. di Siracusa (all.9), occorre di seguito trascrivere e analizzare nel dettaglio gli 8 movimenti disposti, di cui:

1) al n. 144 del bollettino dei risultati, cdc A046, C.S. nato il 1.4.67, movimento ottenuto “trasferimento nel comune”, scuola di destinazione SRIS011004 - "PIER LUIGI NERVI- ALAIMO " LENTINI, cattedra intera, comune di destinazione Lentini, punteggio 58,00. **Tipo di movimento: trasferimento a domanda condizionata. Operazione propedeutica.**

2) al n. 145 del bollettino dei risultati, cdc A046, R.M. nato il 2.4.60, movimento ottenuto “trasferimento nel comune”, scuola di destinazione SRPS14000A - L.S. E L. SC. UM."O.M.CORBINO" SIRACUSA, cattedra intera, comune di destinazione Siracusa, punteggio 200,00. **Tipo di movimento: a domanda. Questo docente prima del trasferimento era titolare di una cattedra A046 all'Ist. “Federico II di Svevia” di Siracusa. Quindi ottiene il trasferimento all'interno del comune di Siracusa, svuota la cattedra A046 dell'Ist. Fed. II di Svevia e conseguentemente riempie la cattedra A046 dell'Ist. Corbino , la titolarità della cattedra di questo docente passa dal primo al secondo istituto. Non vi è impegno di posti disponibili.**

3) al n. 146 del bollettino dei risultati, cdc A046, Z.C. nato il 18.6.58, movimento ottenuto “trasferimento nel comune”, scuola di destinazione SRPM01000P - 8 I.I.S.S. "M.F.QUINTILIANO",



cattedra intera, comune di destinazione Siracusa, punteggio 166,00. **Tipo di movimento: trasferimento a domanda condizionata. Operazione propedeutica.**

4) al n. 147 del bollettino dei risultati, cdc A046, I.G. nato il 30.9.84, movimento ottenuto “trasferimento provinciale”, scuola di destinazione SRTD01151Q - IST. TEC. COMM. SERALE, cattedra esterna stesso comune, comune di destinazione Lentini, punteggio 48,00. **Tipo di movimento: trasferimento d’ufficio. Operazione propedeutica.**

5) al n. 148 del bollettino dei risultati, cdc A046, P.G.S. nata il 12.3.71, movimento ottenuto “trasferimento provinciale”, scuola di destinazione SRIS011004 - "PIER LUIGI NERVI- ALAIMO " LENTINI, cattedra interna, comune di destinazione Lentini, punteggio 50,00. **Tipo di movimento: trasferimento d’ufficio. Operazione propedeutica.**

6) al n. 149 del bollettino dei risultati, cdc A046, P.F. nata il 14.5.76, movimento ottenuto “trasferimento provinciale”, scuola di destinazione SRRH040007 - FEDERICO II DI SVEVIA, cattedra esterna tra diversi comuni, comune di destinazione Siracusa, punteggio 129,00. **Tipo di movimento: a domanda. Questo docente prima del trasferimento era titolare di una cattedra A046 all’ist. Alaimo di Lentini. Quindi ottiene il trasferimento all’interno della provincia di Siracusa, svuota la cattedra A046 dell’ist. Alaimo di Lentini e conseguentemente riempie la cattedra A046 dell’Ist. Federico II di Svevia di Siracusa, la titolarità della cattedra di questo docente passa dal primo al secondo istituto scolastico. Non vi è impegno di posti disponibili.**

7) al n. 150 del bollettino dei risultati, cdc A046, S.M.R. nata il 1.2.69, movimento ottenuto “trasferimento provinciale”, precedenza prevista dal Ccni, scuola di destinazione SRIS01400G - MICHELANGELO BARTOLO, cattedra interna, comune di destinazione Pachino, punteggio 62,00. **Tipo di movimento: a domanda. Questo docente prima del trasferimento era titolare di una cattedra A046 su provincia. Svuota la cattedra A046 all’interno della provincia e conseguentemente riempie la cattedra A046 dell’ist. Bartolo di Pachino, la titolarità della cattedra di questo docente passa da provinciale all’ist. di Pachino. Non vi è impegno di posti disponibili.**

8) al n. 151 del bollettino dei risultati, cdc A046, T.G. nata il 14.12.66, movimento ottenuto “trasferimento provinciale”, scuola di destinazione SRTF01000Q - E.FERMI, cattedra esterna tra diversi comuni, comune di destinazione Siracusa, punteggio 136,00. **Tipo di movimento: a domanda. Questo docente prima del trasferimento era titolare di una cattedra A046 all’ist. Alaimo di Lentini. Quindi ottiene il trasferimento all’interno della provincia di Siracusa, svuota la cattedra A046 dell’ist. Alaimo di Lentini e conseguentemente riempie la cattedra A046 dell’Ist. Fermi di Siracusa, la titolarità della cattedra di questo docente passa dal primo al secondo istituto scolastico. Non vi è impegno di posti disponibili.**



Alla luce della suddetta normativa e dei risultati delle operazioni propedeutiche e delle operazioni dei trasferimenti e della mobilità a.s. 22/23, pur essendo stato disponibile il residuo posto/cattedra, richiesto dal ricorrente Incatasciato Francesco per la mobilità professionale , quale passaggio di ruolo provinciale per la A046, l'A.t. di Siracusa non ha provveduto ad assegnarlo alla mobilità professionale , a danno del ricorrente, come invece avrebbe dovuto operare ai sensi dell'art. 8, punto 6, CCNI della Mobilità e la relativa tabella esemplificativa dei calcoli, ma ha provveduto illegittimamente a destinare i 5 posti solo ai trasferimenti comunali e provinciali.

**L'Amministrazione Scolastica invero ha destinato arbitrariamente e illegittimamente, senza alcun iter logico amministrativo , tutti i posti disponibili pari a n° 5 della cdc A046 o in alternativa i n° 4 posti disponibili a seguito delle operazioni propedeutiche, solo ai movimenti nel comune e nella provincia i quali a sua volta non prevedono impegno di posti disponibili, contravvenendo all'art.8 e alla tabella esemplificativa dei calcoli del CCNI (v. all.2 , pag.12).**

**I movimenti “a domanda” del docente sia comunali e sia provinciali per definizione avvengono all'interno del comune/provincia e svuotano un posto all'interno del comune/provincia per occuparne un altro all'interno dello stesso comune/provincia e pertanto gli stessi non dovrebbero “impegnare” nessuno dei “posti disponibili prima delle operazioni di mobilità” bensì solo quelli che si verificano al momento dell'elaborazione delle domande di trasferimento/mobilità. Inoltre con le operazioni propedeutiche l'A.T. di Siracusa ha disposto n° 4 movimenti propedeutici, sopra dettagliatamente analizzati; successivamente l'A.T. di Siracusa , dando seguito alle operazioni di trasferimento e mobilità, ha disposto altri n°4 movimenti a domanda del docente ma senza alcuna ragione li ha disposti solo ai trasferimenti comunali e provinciali, seppur anche in questo caso in presenza di 4 movimenti, il posto disponibile per la mobilità professionale per la cdc A046 richiesto dal ricorrente era presente e disponibile, così come risulta dalla tabella esemplificativa dell'art. 8 del Ccni.**

**Aspetto ancor più grave posto dall'AT di Siracusa è l'aver precluso di destinare i posti disponibili residui alla mobilità professionale, la quale ha una specifica aliquota da applicare *ex lege* su ogni determinato numero di posti disponibili, nel caso di specie un posto su cinque o un posto su quattro.**

## **II. ILLEGITTIMITÀ DEI RISULTATI DEI MOVIMENTI DELLA CDC A046**

E' palese l'illegittimità dei risultati dei movimenti della cdc A046 nonchè il diniego al movimento richiesto dall'odierno ricorrente, in quanto il diritto posto in capo al ricorrente docente Incatasciato Francesco di beneficiare del passaggio di ruolo provinciale per la cdc A046 per l'as 2022/23, non può essere leso ,come allo stato risulta essere.



Diverso trattamento, con applicazione delle aliquote previste per tutti i movimenti sui posti disponibili risulta invece esser stato applicato alle altre classi di concorso tra cui la A011, A012, A018, A019, A027, A034, A041, A048, A050, A054, AA24 e AB24, con posti disponibili pari o inferiori a quelli della cdc A046, per le quali oltre ai trasferimenti provinciali e interprovinciali, sono stati disposti i passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali come su specificati.

Quanto fin qui dedotto è da ravvisarvi anche nell'incomprensibile assetto regolamentare ed organizzativo che il Ministero dell'istruzione continua ad applicare in merito alle procedure di mobilità con soventi errori a discapito dei docenti, come nel caso del docente Incatasciato che nonostante abbia i requisiti, i titoli ed i servizi per poter ottenere quanto richiesto, si ritrova leso in un proprio diritto.

Il provvedimento dell'AT di Siracusa con il quale il docente Incatasciato Francesco non ottiene il passaggio di ruolo provinciale per l'as 2022/23 è palesemente immotivato, illegittimo, arbitrario e discriminatorio anche ai sensi degli articoli 4, 30 della Costituzione (Cons. St., V, 19 marzo 2007, n. 1307, sentenza n. 2281/2002 del Consiglio di Stato, Corte cost., sent. 104/2006.)

Con **sentenza n. 507 del 15/04/21 del Tribunale di Latina**, il Giudice del Lavoro ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla contrattazione collettiva in materia di mobilità del personale docente, statuendo che **nella mobilità professionale l'Amministrazione Scolastica è tenuta a rispettare le aliquote previste dal ccni mobilità.**

Sottoposto alla cognizione del Giudicante è stato il caso di una docente di scuola dell'infanzia che, in possesso della prescritta abilitazione, presentava domanda di mobilità professionale interprovinciale, da una provincia all'altra, diretta ad ottenere il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado.

La domanda di mobilità professionale non veniva accolta e la docente, ritenendo il diniego illegittimo, proponeva immediato ricorso al Tribunale del Lavoro, al fine di dimostrare che l'Ambito Territoriale competente aveva completamente ignorato il disposto dell'art. 8 del CCNI Mobilità.

Nello specifico, il citato art. 8 prevede che qualora nel corso delle operazioni di trasferimento interprovinciale, oppure di passaggio di cattedra in uscita, oppure ancora di passaggio di ruolo all'interno della scuola secondaria di secondo grado, si dovessero liberare dei posti, questi siano destinati alla mobilità in ingresso, secondo le percentuali indicate nello stesso art. 8.

Nel corso del giudizio fù dimostrato che il posto richiesto dalla ricorrente era rimasto libero al termine delle operazioni e, nonostante il chiaro tenore letterale dell'art. 8 CCNI Mobilità, l'Amministrazione Scolastica non aveva provveduto a disporre il passaggio di ruolo della docente. Né al riguardo l'AT di competenza forniva alcuna idonea giustificazione in ordine al diniego della richiesta mobilità professionale.





Ciò posto, il Tribunale di Latina ha ordinato all'Amministrazione resistente l'immediato passaggio di ruolo della ricorrente nella scuola secondaria di secondo grado, con decorrenza giuridica a partire dall'anno scolastico in cui la docente avrebbe avuto diritto ad ottenere il movimento richiesto.

Nel caso *de quo*, a conclusione delle operazioni propedeutiche previste dagli artt. 3, 7 e 8 ed elencate analiticamente dall' allegato 1 del ccni e dall' art.8 dell'ordinanza del 25.2.22, che precedono i movimenti della mobilità, **l'esistenza del posto destinato alla mobilità professionale- passaggio di ruolo è dimostrato:**

A) dal provvedimento n. 6462 del 14.5.22 dell' A.T. di Siracusa con il quale sono stati indicati nel n° 5 i posti disponibili per le operazioni di mobilità per la cdc A046, distribuiti in 5 istituti superiori della provincia di Siracusa;

B) dall'art.8 del Ccni della mobilità e dalla relativa tabella esemplificativa dei calcoli delle aliquote sopra riportata, la quale indica che in presenza di 4 o 5 posti disponibili per le operazioni di mobilità per l'a.s. 2022/23, i posti destinati alle immissioni di ruolo sono 2 o 3, i posti destinati ai trasferimenti sono 2 di cui 1 ai trasferimenti interprovinciali e 1 posto alla mobilità professionale;

C) dal bollettino dei risultati dei movimenti, (all. 9) nel quale dei 5 posti disponibili e degli 8 movimenti disposti dall'A.T. di Siracusa , anche con i movimenti disposti come operazione propedeutica che anticipano le operazioni di mobilità ai sensi del Ccni di cui 2 trasferimenti d'ufficio e 2 trasferimenti a domanda condizionata, con i restanti 4 movimenti il posto destinato alla mobilità professionale, richiesto dal ricorrente, è presente e disponibile;

D) dal reclamo amministrativo del 20.5.22 del ricorrente avverso la mobilità dell'organico di diritto disposta dall' AT di Siracusa, rimasta priva di riscontro, contro la quale l'Amministrazione scolastica nonostante siano decorsi oltre 30 giorni dal reclamo non ha fornito alcuna idonea giustificazione e motivazione in ordine all'iter logico, amministrativo e giuridico seguito dalla stessa in relazione all'assegnazione dei 5 posti disponibili per la cdc A046 e al diniego della richiesta di mobilità professionale reclamata dal ricorrente, all. 10.

### **III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Nel caso *de quo*, è necessario che l'iter logico, amministrativo e giuridico seguito dall'A.T. di Siracusa nella concreta attribuzione e suddivisione dei posti disponibili alle domande di mobilità per la scuola secondaria di II grado sia ricostruibile attraverso **criteri puntuali, specifici e non generici**, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura del bollettino dei risultati dei movimenti e dei posti disponibili e **dei criteri così predefiniti e specificati**, le ragioni concrete del mancato movimento per il passaggio di ruolo provinciale del docente Incatasciato per la cdc A046, mediante un intellegibile collegamento tra quest'ultimo



**ed i criteri applicati alle altre cdc per le quali sono stati assegnati i movimenti per il passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale.**

Orbene il controllo della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle assegnazioni dei posti disponibili tra le varie cdc nella scuola secondaria di II grado dell'A.T. di Siracusa risulta precluso (o quanto meno reso sommamente difficoltoso) di fronte a criteri e aliquote di attribuzioni di posti **disponibili palesemente pregiudizievole nei confronti della cdc A046 rispetto alle altre cdc.**

Ne consegue che la tutela così consentita dall'ordinamento all'aspirante docente di ottenere il passaggio di ruolo si riduce al solo riscontro di criteri non puntuali, non predefiniti e imparziali, quali quelli inerenti al rispetto delle garanzie connesse alla corretta e puntuale amministrazione della cosa pubblica.

#### **IV. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI.**

Il combinato disposto degli art. 3 e 97 Cost. disegna un preciso obbligo per la pubblica amministrazione di svolgere la propria attività nel pieno rispetto della giustizia, evitando ogni discriminazione e arbitrio nell'attuazione dell'interesse pubblico. Il principio di imparzialità si esplicita, dunque, sia sul piano dell'organizzazione sia su quello dell'attività; diventa principio generale che guida l'intera vita amministrativa.

Dal precetto costituzionale di imparzialità derivano: l'ammissione di tutti i soggetti, indiscriminatamente, al godimento dei servizi pubblici, il divieto di qualsiasi favoritismo e di trattamento imparziale fra soggetti portatori di stessi interessi, nell'elaborazione di un provvedimento, l'illegittimità degli atti amministrativi emanati senza previa valutazione di tutti gli interessi, pubblici e private nel pieno rispetto della normative in materia precludendo situazioni discriminatorie.

L'alienazione di una classe di concorso, quale la A046, all'obbligo di seguire i dettami normativi nonché determinati e precisi criteri e aliquote destinate ai posti disponibili per vari movimenti, appare confligente sia con il principio di imparzialità (evidentemente meno garantito, considerato che per la cdc A046 sono stati assegnati solo trasferimenti nel comune e provinciali e nessun movimento per il passaggio di ruolo provinciale, a differenza di altre classi di concorso con posti disponibili pari o inferiori a quelli della cdc A046, per i quali sono stati concessi i passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali), sia con il principio di buon andamento dell'amministrazione, che in un ordinamento modernamente democratico postula anche la piena trasparenza dell'azione amministrativa.

**Orbene la discrezionalità della PA è circoscritta dagli atti- provvedimenti suddetti, pertanto alla luce di tali considerazioni né le esigenze di snellezza e di speditezza del procedimento di**



**assegnazione dei posti disponibili o di qualsiasi altro motivo, con palese violazione delle aliquote da applicare e da destinare ai vari tipi di movimento e di disparità di trattamento, non riconducibili al principio di buon andamento ex art. 97 della Costituzione, possono giustificare quanto reclamato dell'odierno docente.**

**Nessuna ragione e motivo possono essere ritenuti prevalenti rispetto all'inderogabile necessità prevista dalla legge di assicurare il più corretto rapporto tra il cittadino e l'amministrazione pubblica.**

Sul punto ampia giurisprudenza e dottrina, hanno da sempre previsto che i provvedimenti amministrativi, ed in particolare quelli che incidono negativamente sulle situazioni soggettive, debbono contenere una chiara e congrua indicazione dell'iter logico seguito per la loro adozione, allo scopo di far conoscere al terzo interessato il ragionamento seguito dando contezza dei motivi della scelta soluzione (Cons. Stato, Sez. IV, 29 gennaio 1998 n. 102; Riviste Cons. Stato, 1998, I, 38).

Ma vi è di più. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 268/2017, ha accertato che l'aliquota del 25% di riserva dei posti da assegnare in favore della mobilità professionale è illegittima: *“Tale scelta appare in contrasto con la norma primaria costituzionale dell'art. 97, ingiusta, illegittima e ingiustificatamente discriminatoria.”* Statuendo il principio della *“Mobilità professionale senza aliquota”*.

Dunque, ancora una volta viene accertato in via giudiziale che l'assegnazione dei docenti agli ambiti territoriali operata dal MIUR con la procedura di mobilità attivata per gli anni scolastici è illegittima e viola l'art. 97 della Costituzione.

Secondo il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna, durante la procedura di mobilità avviata per gli anni scolastici, l'Amministrazione Scolastica doveva quindi garantire a ciascun docente la possibilità di accedere al trasferimento su tutti i posti dell'organico dell'autonomia, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e senza operare alcuna restrizione nei confronti di docenti qualificati che volevano cambiare ordine di scuola.

Con specifico riguardo alle difese del MIUR, inerenti alla non assegnazione di posti per la specifica classe di concorso, al fine di giustificare l'anomalia, si evidenzia che le stesse non sono risultate convincenti per il Giudice che ha accolto in toto le tesi opposte.

*“Deve premettersi che le clausole dei contratti collettivi di lavoro devono essere disapplicate ove contrastanti con una norma imperativa e devono essere sostituite, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c., proprio dalla norma imperativa in esame (si vedano in proposito Cass. sez. lav. sent. n. 5380 del 15.4.2002, Cass. sez. lav. sent. n. 12489 del 23.11.1992, Cass. sez. lav. sent. n. 346 del 16.1.1987, Cass. sez. lav. sent. n. 2660 del 25.5.1978, Cass. sez. lav. sent. n. 3392 del 12.10.1976 e Cass. sez. lav. sent. n. 3625 del 28.10.1975).”*



Viene in rilievo il d.lgs. n. 297\1994, ossia il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. L'art. 470, relativo proprio alla mobilità professionale, prevede che *“specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”*.

*“La norma primaria attribuisce quindi un'ampia delega alla contrattazione collettiva, fissando però alcuni invalicabili vincoli.*

*Tra questi vincoli vi è quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche interprovinciale: alle immissioni in ruolo sono riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliono spostarsi. Peraltro, non nuoce osservare come la norma contrattuale collettiva contestata sia andata contro anche la recente prassi contrattuale, posto che il MIUR ha dato atto essere stata indicata nei CCNI relativi alla mobilità degli anni passati, una percentuale di ripartizione al 50 % (tra mobilità professionale e interprovinciale) ciò a conferma della illogicità e della irrazionalità della norma qui oggetto di censura. Infatti, il criterio del 25 % rappresenta empiricamente il dimezzamento delle prospettive di mobilità professionale rispetto ai precedenti CCNI.*

*Tale scelta appare pertanto in contrasto con la norma primaria sopra evidenziata, ingiusta, illegittima e ingiustificatamente discriminatoria”*.

Principio che deve essere rispettato anche per le procedure di mobilità successive, nonché future.

Nel caso di specie è palese il trattamento imparziale e discriminatorio che ha tenuto l'Ufficio X, dell'A.T. di Siracusa nei confronti ed a danno del ricorrente prof. Incatasciato Francesco , portatore di un diritto soggettivo alla classe di concorso A046, poichè i criteri adottati nell'assegnazione dei posti disponibili tra una classe di concorso ed un'altra non sembrano essere riconducibili agli stessi “indicatori” utilizzati per una o per l'altra classe di concorso oltre che in contrasto con la norma primaria costituzionale e con la normativa di categoria.

## **V. SUI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 700 c.p.c.: SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA**

Quanto ai requisiti imposti dall'art. 700 c.p.c., nel caso di specie appare evidente la sussistenza di entrambi.

### **V.1) SUL FUMUS BONI IURIS**



Il *fumus boni iuris* è rappresentato da tutto quanto dinanzi esposto, comprovato a mezzo di produzione documentale, oltre che dalle sollevate questioni di violazione ed erronea applicazione delle norme del CCNI del 2022, nei confronti dell'odierno docente ricorrente e pertanto in relazione alla propria posizione giuridica, è necessario prendere i dovuti provvedimenti e apportare le dovute modifiche del Decreto n. 0006604 del 17.05.2022 dell'Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa contenente i movimenti del personale docente della provincia di Siracusa per l'a. s. 2022/2023 e l'allegato elenco/bollettino dei risultato dei movimenti (all. 8 e 9), con decorrenza dall' 01/09/2022 giorno di inizio del prossimo anno scolastico.

Il tempo necessario per far valere il proprio diritto nel giudizio ordinario, finirebbe con il frustrare le legittime aspettative del ricorrente atteso, che nelle more del giudizio, l'amministrazione assegnerà i posti disponibili presenti in provincia di Siracusa ad altri docenti i quali prenderanno servizio il prossimo 1 settembre 2022.

Stante quanto sopra esposto, sussistono nel caso *de quo* tutti i presupposti per l'emanazione di un provvedimento cautelare che consentirebbe al ricorrente di ottenere la mobilità professionale-passaggio di ruolo provinciale dalla scuola primaria, classe di concorso primaria sostegno, alla scuola secondaria di II grado, classe di concorso A-046 scienze giuridiche ed economiche, all'interno della provincia di Siracusa, da ritenere la "giusta" sede secondo i criteri di disponibilità dei posti, di un'equa ripartizione dei posti disponibili e delle aliquote da applicare ai vari movimenti per l' assegnazione dei posti disponibili di cui al passaggio di ruolo provinciale-mobilità professionale.

Nel caso di specie, l'A.T. di Siracusa ha illegittimamente ed indiscriminatamente destinati tutti i 5 posti disponibili per la classe di concorso A046 per le operazioni della mobilità del personale docente, così come accertati e pubblicizzati dallo stesso Ente il 14.05.2022 con provvedimento n. n. 0006462, solo ai movimenti nel comune e nella provincia, violando il precetto normativo dell'art. 8, al n. 6, e della tabella esemplificativa del calcolo per l'anno scolastico 2022/2023 del CCNI del 2022. Tant'è che l'A.T. di Siracusa, per i trasferimenti comunali e provinciali per i quali non c'è impegno di posti disponibili prima delle operazioni di mobilità, sui 5 posti disponibili prima delle operazioni di mobilità avrebbe dovuto accantonare la metà dei posti per le immissioni in ruolo; sui restanti 2,5 posti destinati alla mobilità/trasferimenti avrebbe dovuto applicare l'aliquota del 50% prevista per la mobilità professionale sul valore numerico di 2,5, pari a n.1 posto/cattedra destinata *ex lege* alla mobilità professionale-passaggio di ruolo provinciale.

Le premesse e le considerazioni in diritto sin qui svolte concludono il *fumus boni iuris* richiesto per la concessione del provvedimento cautelare. Va detto, altresì, che il ricorrente docente Incatasciato è stato costretto ad adire le vie legali per ottenere il riconoscimento di un diritto di cui l'ufficio scolastico di Siracusa doveva tenere conto seppur, come detto, in via di autotutela, in sede di convalida



della domanda e con successivo reclamo del 20.5.22 ,rimasto inevaso. E' palese l'illegittimità del *modus operandi* del Ministero dell'Istruzione – AT di Siracusa, non potendosi ritenere che sia conforme alle previsioni contenute nel CCNI 2022 e al principio di trasparenza e buon andamento della P.A. sanciti dall'art. 97 della Cost.

In assenza di una pronuncia cautelare, dunque, al ricorrente verrebbe nuovamente negato il diritto al riconoscimento della mobilità professionale-passaggio di ruolo provinciale in un istituto di scuola superiore di II grado della provincia di Siracusa per la classe di concorso A046 – scienze giuridiche ed economiche, materia per la quale è abilitato all'insegnamento, posto che l'anno scolastico della suddetta procedura di mobilità è il 2022/23, con inizio imminente dell'anno scolastico fra non più di due mesi e presa di servizio presso le cattedre assegnate con la procedura di mobilità il prossimo 1 settembre 2022.

Pertanto, appare chiara la sussistenza del *fumus boni iuris*, avuto riguardo alla situazione giuridica di cui si chiede tutela in via d'urgenza, atteso che di fatto ad oggi il ricorrente risulta pregiudicata gravemente dalle decisioni del Ministero.

## **V.2) *SUL PERICULUM IN MORA***

Quanto al *periculum in mora* sussistono pienamente le ragioni di urgenza per accogliere la richiesta cautelare, necessitandosi di una tutela immediata ed anticipata del diritto vantato dal ricorrente, per evitare che le lungaggini del procedimento di merito possano pregiudicare irrimediabilmente i diritti e le ragioni del ricorrente prof. Incatasciato Francesco. Le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro non consentirebbe di fornire adeguata tutela al ricorrente nella mobilità 2022/2023 con imminente inizio dell'anno scolastico il prossimo 1 settembre 2022.

E' evidente che, la legittima assegnazione del posto/cattedra in relazione alla reale disponibilità maturata va tutelata nell'immediatezza determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile in quanto il danno grave e irreparabile è reso ancora più imminente dal termine per l'inizio del prossimo anno scolastico, di due mesi, il prossimo 1 settembre 2022 con conseguente presa di servizio delle nuove cattedre/posti assegnati.

In sostanza, il ricorso al procedimento cautelare è legittimato dalla natura stessa del diritto vantato per il quale è causa che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto, posto il preteso diritto del ricorrente a lavorare nel grado ed ordine di scuola richiesto. E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita da intendersi quale pericolo per il ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie di essere impedito all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili. Nella specie,



dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum in mora* sia ravvisabile nel pregiudizio che il docente ha subito posto che l'Amministrazione scolastica, nonostante quanto sopra esposto, non ha corretto il proprio operato.

Ed è rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta Fondamentale di cui sopra s'è detto che il docente richiede tutela in via d'urgenza.

Il chiesto passaggio di ruolo alla scuola superiore di II grado del ricorrente destinatario del movimento comporterebbe, oltre ad un ampliamento della carriera professionale e di servizio, anche un aumento dello stipendio a decorrere dal 1.9.22 giorno di inizio dell'a.s. e di presa di servizio per chi ha ottenuto il movimento sulla cattedra richiesta. Tale posizione giuridica è da tutelare nell'immediatezza considerata l'illegittimità dei movimenti disposti dall' AT di Siracusa relativamente alla CDC A046 e l'imminente inizio dell'anno scolastico.

Va evidenziata, altresì, l'irreparabilità del pregiudizio, e dunque il *periculum in mora* che certamente va ricercato nel diritto del ricorrente nel ricevere, quale destinatario, una cattedra su cinque di quelle disponibili prima delle operazioni di mobilità per la cdc A046 della scuola secondaria di II grado della provincia di Siracusa, che il Ccni art. 8, punto 6, e la stessa tabella esemplificativa dei calcoli delle aliquote (all.2, pag.12) individuano quando ci sono 5 cattedre disponibili prima delle operazioni di mobilità, come nel caso *de quo*.

Un requisito per la concessione del provvedimento cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. è strettamente connesso **all'indilazionabile necessità** di una rapida decisione del Giudice. Orbene, la classe di concorso A046 - scienze giuridiche ed economiche in provincia di Siracusa nelle precedenti procedure di mobilità degli ultimi anni scolastici 2021/22, 2020/21, 2019/20 è stata sempre una classe di concorso in esubero o con zero posti disponibili per la procedura di mobilità, pertanto i docenti abilitati all'insegnamento di questa materia non potevano partecipare alla procedura di mobilità in quanto esubero o partecipavano alla procedura per zero posti. Segnatamente, con particolare riferimento al caso di specie, **il pregiudizio imminente ed irreparabile** è insito nel fatto stesso che nell' ultima procedura di mobilità a.s. 2022/23 ci sono stati n° 5 posti disponibili per la cdc A046 e la mancata destinazione di una cattedra alla mobilità professionale comporterebbe per l'odierno ricorrente di iniziare l'imminente anno scolastico presso un ordine di scuola per il quale ha chiesto di essere trasferito ma soprattutto la mancanza di posti disponibili per la classe di concorso A046 che si verifica ogni anno nelle procedure di mobilità, così come è accaduto nelle ultime procedure.

L'attesa della sentenza definitiva comporta nel ricorrente un **pregiudizio grave, imminente ed irreparabile** nonché violazioni di posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale e un disagio nello stesso insito naturalmente nella concreta vicenda del rapporto di lavoro di cui: a) la mobilità professionale degli ultimi anni scolastici mai soddisfatta dall' A.T. di Siracusa per i pochi



posti disponibili pari a zero o per l'esubero della stessa cdc; **b)** l'imminente inizio dell'anno scolastico 2022/23 il prossimo 1 settembre 2022 e conseguente presa di servizio della cattedra assegnata; **c)** l'ultima procedura di mobilità a.s. 22/23, *de quo*, che ha previsto n° 5 posti disponibili per la cdc A046 e nessuno di questi posti, contrariamente a quanto previsto dal CCNI, è stato destinato alla mobilità professionale per la cdc A046; **d)** la posizione giuridica del ricorrente da tutelare, il quale si troverebbe ad iniziare l'imminente anno scolastico in un grado di scuola per il quale ha chiesto il trasferimento nonostante abbia fatto domanda di trasferimento chiedendo con la mobilità professionale ovvero il passaggio di ruolo per la scuola di II grado per la cdc A046 – scienze giuridiche ed economiche, in considerazione dell'esistenza, dopo tanti anni, dei posti disponibili, nonché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della materia di scienze giuridiche ed economiche nella scuola secondaria di II grado, laureato in Giurisprudenza, in possesso del Master in mediazione penale minorile e fin dal 2011 specializzato a svolgere il ruolo di Mediatore civile e commerciale professionale.

**Situazioni pregiudizievoli gravi, imminenti ed irreparabili** che, inevitabilmente, possono essere fonte di disagio, in particolare per il lavoratore, considerato contraente debole. Nonostante la procedura di mobilità dell'a.s. 22/23 prevedesse l'esistenza del posto disponibile per la mobilità professionale per la cdc A046, considerati i tanti anni di attesa dovuti ai posti pari a zero e all'esubero nelle precedenti procedure di mobilità, considerato il diniego alla mancata progressione della carriera professionale del ricorrente docente Incatasciato nonché i titoli specifici e il punteggio alto posseduti dallo stesso, è innegabile che il mancato trasferimento presso l'ordine ed il grado di scuola e la cattedra di scienze giuridiche richiesti dal ricorrente con la mobilità professionale-passaggio di ruolo, incide negativamente sulla vita personale e professionale del ricorrente, con gravi ripercussioni in termini di repentino sconvolgimento dei delicati equilibri di aspettativa personale per l'impossibilità di poter insegnare la materia per la quale ha studiato dopo tanti anni di dedizione, impegno, studio post laurea e formazione accademica ed abilitativa, volti alla realizzazione della propria inclinazione personale e sociale a seguito della formazione ove si svolge la sua personalità, valori propri nella persona del ricorrente fortemente condizionanti che formano il patrimonio irretrattabile della persona nel suo diritto all'identità personale, inteso come il diritto ad essere sé stesso con l'esplicazione e la realizzazione di conoscenze e abilità che ad oggi non hanno trovato lo sbocco professionale ambito e richiesto per la realizzazione della sua vera identità, se non fosse che tali circostanze illogiche ed illegittime evidenziate con la procedura di mobilità dell'a.s. 2022/23 relativa alla cdc A046 ricadono sugli equilibri oltre che personale anche familiari e relazionali. Si tratta di diritti della personalità, i quali sono diritti soggettivi assoluti che spettano all'essere persona in quanto tale, tra cui all'art. 2, 3 e 4 della Cost, di cui l'art.2 statuisce che : *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili*





*dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*”

Il valore costituzionale dell'identità personale si riferisce al complesso della personalità dell'individuo che lo differenzia da tutti gli altri; suoi elementi costitutivi sono quei tratti distintivi che consentono d'individuare e distinguere una persona all'interno della collettività, così come evocati dalla Corte Costituzionale nella celebre sentenza n.13 del 3 febbraio 1994.

L'identità personale costituisce quindi un bene tutelabile, affinché a ciascuno sia riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata e realizzata.

**Tali conseguenze pregiudizievoli, lesive di prerogative e diritti costituzionalmente tutelati, non reintegrabili successivamente in forma specifica o attraverso meccanismi risarcitori, possono essere adeguatamente evitati solo con un provvedimento di natura cautelare, idoneo a preservare il diritto invocato durante il tempo necessario a farlo valere in via ordinaria.**

Si richiama a tal proposito la consolidata giurisprudenza che ha evidenziato come *“La sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estricandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per la loro stessa natura non riparabili per equivalenza, induce a far ritenere sussistente il requisito del “periculum in mora” ed, altresì, “in caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora quando dal provvedimento derivano al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”* (Tribunale (Tribunale Roma 26.1.2000), ed ancora Tribunale di Salerno, sez. Lavoro Giudice Petrosino e Laudati, Tribunale di Trani, Sez. Lavoro, Tribunale di Vallo della Lucania, Giudice Gambardella – ordinanza ex art. 700 cpc 20.10.2016, Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, Tribunale di Civitavecchia sent. del 10.01.08). Il giudizio che ci occupa, per non precludere al ricorrente il diritto ad ottenere la *“giusta”* sede di servizio e di titolarità in uno degli istituti superiori di II grado della provincia di Siracusa per la CDC A046 dallo stesso richiesto nella domanda di mobilità, dovrà comportare l'accoglimento dell'invocata misura cautelare in quanto qualsivoglia ulteriore ritardo sarebbe pregiudizievole e provocherebbe un danno grave ed irreparabile al ricorrente stante l'avvicinarsi dell'inizio del prossimo a.s.. Di conseguenza, atteso che il ricorrente sarà costretto a prendere servizio in un grado ed ordine di scuola per il quale ha chiesto di trasferirsi con il passaggio in un altro ordine e grado di scuola, è palese la necessità di una tutela cautelare – anche nelle more del giudizio, in particolare per l'accertamento del diritto all'attribuzione del passaggio di ruolo provinciale, mobilità professionale - che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti alla mancata assegnazione definitiva del prof. Incatasciato Francesco presso l'Ambito territoriale di Siracusa della cattedra richiesta e disponibile.



Il comportamento della P.A., evitabile, che per quanto sopra detto, non ha rispettato/osservato alcuni dei principi cardine dell'ordinamento giuridico nonché il CCNI relativo alla procedura della mobilità del personale docente per l'a.s. 2022/23 con la relativa tabella esemplificativa dei calcoli delle aliquote da applicare alle fasi dei movimenti, ha violato i diritti del ricorrente a livello personale, relazionale, familiare e professionale con grave incisione negativa sulla personalità della stessa per i danni causati, patrimoniali e non, attuali e futuri. A ciò si aggiunga che sulla base di un provvedimento cautelare le operazioni di correzione dell'errore dovuto all'operato della P.A. oggi possono essere facilmente poste in essere. Alla luce di quanto sopra esposto, considerata l'imminenza, l'attualità del pregiudizio e l'irreparabilità del danno, la richiesta misura cautelare urgente appare fondata e giustificata. A sostegno dell'istanza cautelare si rileva che *“l'irreparabilità del pregiudizio che giustifica l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito: trattasi, in altri termini, di fattispecie che ricorre ove l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela soddisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno "scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito (cfr. Tribunale di Catanzaro, sezione seconda, ordinanza del 10.2.2012 – Tribunale di Lecce 08.01.2013)”*.

Occorre altresì rappresentare che per le tempistiche cui è sottoposto il sistema di assegnazione scolastica e della presa di servizio delle nuove cattedre a seguito dei trasferimenti, fatto di scadenze serrate circa i trasferimenti e le assegnazioni dei posti/cattedre e l'imminente inizio al 1 settembre 2022 dell'anno scolastico 2022/23, l'unico rimedio che possa adeguatamente tutelare i diritti del ricorrente di fronte all'imminente e grave danno consiste nell'azionata domanda cautelare, unica modalità con cui possono essere realizzate le ragioni dallo stesso avanzate.

Nell'ipotesi in cui si azionasse un giudizio di merito puro e semplice i tempi tecnici dello stesso impedirebbero di poter ottenere un risultato in tempo utile, e nell'attesa il diritto del ricorrente potrebbe essere pregiudicato in modo grave ed irreparabile.

Inoltre, rientra nei poteri del Giudice quello di imporre un facere alla P.A., pertanto l'emanando provvedimento cautelare, che si auspica positivo per il ricorrente, ben può *“contenere l'ordine della procedura da seguire per l'adozione del provvedimento di destinazione, fermo restando l'individuazione della scuola specifica da parte dell'amministrazione”* (Tribunale Brindisi, ordinanza n. 16314/2017 del 20.09.2017).

**Si chiede pertanto, ricorrendone i presupposti in fatto ed in diritto, che l'Ill.mo Giudice adito emetta il chiesto provvedimento cautelare che anticipi gli effetti della sentenza di merito**



**dichiarativa, riconoscendo al ricorrente Incatasciato Francesco il diritto a beneficiare del passaggio di ruolo provinciale – mobilità professionale dalla scuola primaria, classe di concorso primaria sostegno EEHH, alla scuola superiore di II grado per la classe di concorso A046- scienze giuridiche ed economiche nella provincia di Siracusa del CCNI concernente la mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2022/23, con l’assegnazione della sede definitiva nell’ambito delle scuole superiori di II grado della provincia di Siracusa ed indicate nella domanda di trasferimento presentata per l’a.s. 2022/2023 e tenuto conto dell’ordine di preferenze ivi esplicitato di seguito specificato: 1) le scuole superiori di II grado del comune di Noto; 2) le scuole superiori di II grado del comune di Avola; 3) le scuole superiori di II grado del comune di Rosolini; 4) le scuole superiori di II grado del comune di Pachino; 5) le scuole superiori di II grado del comune di Siracusa; 6) le scuole superiori di II grado del comune di Floridia.**

La competenza a giudicare l'odierna controversia è del Tribunale civile di Siracusa, sez. Lavoro, in quanto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Roma, Sez. III Bis, Presidente dott. Giuseppe Sapone), con sentenza N. 13748/2020, ha rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno attribuito la giurisdizione – in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA – in capo al Giudice ordinario (cfr. SS.UU. nn. 4317/2020 e 8098/2020). Lo stesso orientamento, peraltro, è stato seguito dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 702/2020, nonché n. 7505/2020.

Inoltre l'art 63 del D.L.vo n. 165/01, stabilisce che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado.

\* \* \*

**ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 669  
SEXIES C.P.C.**

Attesa la delicatezza e l’urgenza della tutela invocata con il presente ricorso, si chiede all’Ill.mo Giudice adito, di applicarsi la disciplina di cui all’art. 669 sexies, comma 2, c.p.c. adottando un provvedimento cautelare *inaudita altera parte*, stante le esigenze di celerità e tenuto conto della circostanza che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento.

\* \* \*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE  
(art. 151 c.p.c.).**



Il sottoscritto avv. rivolge, altresì, ove necessario ed utile e conducente ai fini di causa, istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

A tal fine, considerato il numero dei litisconsorti interessati;

Rilevato che, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, l'eccessivo numero di controinteressati e l'obiettiva difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con l'individuazione dei recapiti di ciascuno, appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami;

Considerato, ancora, che la notifica per pubblici proclami con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è a sua volta estremamente onerosa, ed in ogni caso non pare plausibile ritenere che i docenti eventualmente interessati prendano visione della Gazzetta Ufficiale piuttosto che del sito specifico del Ministero dell'Istruzione;

Ritenuto, peraltro, che i siti del Ministero dell'istruzione e dell'Ufficio scolastico regionale della Sicilia e dell'Ufficio X, Ambito territoriale di Siracusa (ex provveditorato) vengono di consueto visitati dai docenti, essendo sugli stessi pubblicati tutti i decreti e la documentazione relativa all'assetto organizzativo della scuola.

Tutto ciò premesso in fatto ed in diritto, qualora l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere la sussistenza di eventuali controinteressati, si

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice adito autorizzi la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. a questi ultimi attraverso la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, e/o anche dell'Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa, ove è stata creata una pagina apposita per la pubblicazione degli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Noto, 20.06.2022            avv. Giovanni Raudino

\*\*\*

Tutto ciò premesso e ritenuto, il ricorrente prof. Incatasciato Francesco, *ut supra* difeso e rappresentato, propone ricorso *ex art.* 414, 700 e 669 *sexies* c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, previa, qualora lo ritenga l'Ill.Mo Giudice adito, emissione di decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti, autorizzando la notifica nei confronti dei potenziali ed eventuali controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'istruzione e/o dell'Ufficio scolastico regionale della Sicilia – Ufficio X, Ambito territoriale di Siracusa,

### **CHIEDE**



alla S.V. III.Ma di voler fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione, per ivi sentire accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

1. preliminarmente, in via cautelare, per i gravissimi pregiudizi subiti e subendi, *anche inaudita altera parte*, accertata la sussistenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. del fumus boni iuris e del periculum in mora, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini della mobilità professionale, il diritto di ottenere il passaggio di ruolo provinciale di Siracusa nella scuola secondaria di II grado per la cdc A046-scienze giuridiche ed economiche;
2. conseguentemente, ordinare all'Amministrazione scolastica, Ministero dell'istruzione ed uffici periferici interessati, Ufficio scolastico regionale della Sicilia – Ufficio X, Ambito territoriale di Siracusa, di porre in essere/adottare tutti i provvedimenti volti all'assegnazione, anche temporanea e con riserva, del ricorrente prof Incatasciato Francesco, in base all'ordine di preferenza dallo stesso formulato in domanda, presso una sede tra quelle rientranti nella provincia di Siracusa, con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto;
3. nel merito, ordinare all'Amministrazione scolastica, Ministero dell'istruzione ed uffici periferici interessati, Ufficio scolastico regionale della Sicilia – Ufficio X, Ambito territoriale di Siracusa, di porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali, e/o di emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento per mobilità professionale-passaggio di ruolo provinciale presso la sede disponibile destinata alla mobilità professionale per l'a.s 2022/23, per cui è causa;
4. dichiarare tenuto il Ministero dell'istruzione, e gli uffici periferici interessati, ad assegnare al ricorrente, anche in sovrannumero, e/o su posto in deroga, una sede ricompresa nella provincia di Siracusa, secondo l'ordine indicato nelle domande di mobilità;
5. ordinare all'amministrazione scolastica, Ministero dell'istruzione ed uffici periferici interessati, di emanare tutti gli atti necessari per riconoscere al ricorrente la mobilità professionale, anche in sovrannumero, e/o su posto in deroga, con decorrenza dall'a.s. 2022/2023, in una Scuola superiore di II grado ricompresa nella Provincia di Siracusa, secondo l'ordine indicato tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità, per la classe di concorso del ricorrente A046 scienze giuridiche ed economiche, nonché di adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento;
6. condannare il resistente Ministero dell'istruzione, in persona del ministro pro-tempore, e gli uffici periferici interessati, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.



Si allega: 1) Contratto di lavoro a tempo indeterminato; 2) C.C.N.I. mobilità docenti 2022/23; 3) Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2022/23, decreto n. 45 del 25.2.22; 4) Domanda di mobilità – passaggio di ruolo a.s. 2022/23; 5) lettera di convalida e notifica della domanda di mobilità – passaggio di ruolo secondaria II grado 2022/23; 6) Provvedimento n. 0006462 del 14.5.22 del dirigente dell'A.T. di Siracusa, Area II, ufficio organici, mobilità e reclutamento, scuola secondaria di II grado; 7) prospetto relativo alle disponibilità dei posti della cdc A046; 8) Decreto n. 0006604 del 17.05.2022 dell'Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa contenente i movimenti del personale docente della provincia di Siracusa per l'a. s. 2022/2023; 9) elenco/bollettino dei risultati dei movimenti; 10) reclamo amministrativo del 20.5.22 in autotutela avverso il mancato passaggio di ruolo; 11) dichiarazione per l'esenzione del c.u; procura alle liti. Con ogni più ampio diritto e con riserva di integrare ulteriore documentazione. Ai sensi della T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminato ma che il C.U. non è dovuto come da dichiarazione per l' esenzione allegata.

Salvis juribus. Noto, 20.06.2022

Avv. Giovanni Raudino



## Procura alle liti

Il sott. Incatasciato Francesco nato a Ragusa il 01.10.1981, NCTFNC81R01H163H, e res. a Noto in via Di Lorenzo Borgia n. 27 ed autorizzando il trattamento dei miei dati personali, costituisco e nomino procuratore l' Avv. Giovanni Raudino del foro di Siracusa, pec: [giovanni.raudino@avvocatisiracusa.legalmail.it](mailto:giovanni.raudino@avvocatisiracusa.legalmail.it), nel cui studio sito in Via S. Spaventa n.2, I piano, Noto (Sr) eleggo domicilio, affinché mi rappresenti e difenda nel presente atto e giudizio, in quello successivo ,anche esecutivo o di opposizione, di merito, con ogni facoltà di Legge, ivi compresa quella di fare istanza di accesso agli atti ,chiamare terzi in garanzia e in causa, estendendo il presente mandato sino ai gradi fasi e stadi successivi, con facoltà di proporre impugnazione, procedere esecutivamente ed intervenire, sino all'assegnazione delle somme ricavande dalla vendita dei beni pignorati, con facoltà di resistere avverso opposizioni, transigere, conciliare rinunciare alle domande di causa, alla esecuzione e agli atti esecutivi e di accettare l'altrui rinunzia. Dichiaro di essere stato informato, ex. 4, 3° c. del d.lgs. n. 28/10, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto con i benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo dlgs, nonché, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l.n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ,di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco in relazione a tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

Noto lì 18.05.2022

Incatasciato Francesco

La superiore firma è vera ed autentica

Noto lì 18.05.2022

Avv. Giovanni Raudino



**TRIBUNALE DI SIRACUSA- SEZIONE LAVORO**

**ILL.MO GIUDICE DOTT. FILIPPO FAVALE .**

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione**

**(art. 151 c.p.c.) R.G.n. 1499/2022 –**

Il sottoscritto avv. Giovanni Raudino, procuratore del ricorrente Incatasciato Francesco nato a Ragusa il 01.10.1981, c.f. NCTFNC81R01H163H, e res.te a Noto , espone:

-il ricorso è stato promosso contro:

1) **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** nella persona del Ministro pro tempore, con sede legale a Roma nel Viale Trastevere n° 76, cf: MI80185250588, [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it), presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Via Vecchia Ognina n° 149, 95127;

2) **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore pro tempore, con sede in Palermo Via G. Fattori n° 60, cf: 80018500829, [drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it), presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149 Cap 95127;

3) **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa, [uspsr@postacert.istruzione.it](mailto:uspsr@postacert.istruzione.it), dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Via Vecchia Ognina, 149 Cap 95127;

4) **NONCHÉ NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI** ovvero di tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità territoriale e professionale “mobilità in organico di diritto” per l’A.S. 2022/2023 per la provincia di Siracusa ed inseriti o esclusi nell’elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A046-scienze giuridiche ed economiche e di ogni altra classe di





concorso per la provincia di Siracusa anno scolastico 2022/2023 e che pertanto sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

-il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la mobilità professionale di cui il passaggio di ruolo provinciale del personale docente, dalla scuola primaria della provincia di Siracusa alla scuola secondaria di II grado della provincia di Siracusa, per la classe di concorso A046 scienze giuridiche ed economiche, in merito alla procedura di "mobilità in organico di diritto", relativa ai movimenti del personale docente per l'a.s. 2022/23 espletata dall'Ufficio scolastico regionale della Sicilia – Ufficio X, Ambito Territoriale di Siracusa (ex provveditorato) e con pubblicazione dei risultati dei movimenti e dei trasferimenti il 17.05.2022 sul sito internet dell'Ufficio X dell'A.T. di Siracusa. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti ritenuti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dell'ottenimento del ricorrente della mobilità professionale, di cui il passaggio di ruolo provinciale di Siracusa per la cdc A046 scienze giuridiche ed economiche - sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del ricorso in epigrafe;

**rilevato che**

-il numero dei litisconsorti interessati;  
- ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, l'eccessivo numero di contro interessati e l'obiettiva difficoltà di provvedere alla notifica del ricorso in epigrafe con l'individuazione dei recapiti di ciascuno, appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità territoriale e professionale "mobilità in organico di diritto" per l'A.S. 2022/2023 per la provincia di Siracusa ed inseriti o esclusi nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo



della scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A046-scienze giuridiche ed economiche e di ogni altra classe di concorso per la provincia di Siracusa anno scolastico 2022/2023;

**considerato che**

-la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

-l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 106/1990, secondo la quale "*non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato*";

-la pubblicazione in G.U appare oltremodo onerosa per il ricorrente ed in ogni caso non pare plausibile ritenere che i docenti eventualmente interessati prendano visione della Gazzetta Ufficiale piuttosto che del sito specifico del Ministero dell'Istruzione e del sito dell'Ufficio X, Ambito territoriale di Siracusa (ex provveditorato);

-i siti internet del Ministero dell'istruzione e dell'Ufficio scolastico regionale della Sicilia e dell'Ufficio X, Ambito territoriale di Siracusa (ex provveditorato) vengono di consueto visitati dai docenti, essendo sugli stessi pubblicati tutti i decreti, ordinanze e la documentazione relativa all'assetto organizzativo della scuola.

-il Giudice Adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quello in via telematica;

-il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis



TAR Lazio nn. 176/2009; 177/2009; 178/2009 e 179/2009);

- anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a norme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati (...) mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria"* (Tnb. Genova provv. 1.09.2011, RG 3578/2011 e provv. 30.4.2014);

**rilevato, infine, che**

tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclama\\_il\\_proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclama_il_proclami_12) e <https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

**CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice adito autorizzi la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR e/o sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa, ove è stata creata una pagina apposita per la pubblicazione degli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Noto, 24.06.2022

avv. Giovanni Raudino



1499/22 RG



**TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**Il Giudice del lavoro**

letto il ricorso che precede ;

quanto al ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, rilevato che – da una sommaria delibazione – non sussistono i presupposti per l'emissione di un decreto in via d'urgenza *inaudita altera parte*, fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 03.08.2022 <sup>(3 Agosto 2022)</sup> ore 09.05 in punto per la trattazione della sola domanda cautelare;

quanto al merito, l'udienza di discussione nel merito per il giorno 1.2.2023 ore 9.05 in punto per la comparizione personale delle parti, l'interrogatorio libero, il tentativo di conciliazione e l'eventuale proposta transattiva;

dispone che parte ricorrente provveda entro 10 gg. dalla data di pronuncia del presente decreto alla notifica di copia del ricorso e del presente decreto alle Amministrazioni resistenti nelle forme ordinarie;

vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso e del presente decreto ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ai controinteressati con pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R., autorizza tale forma di notifica, atteso l'elevato numero di potenziali controinteressati;

visto l'art. 16 bis comma 9 d.l. n. 179/2012, ordina a parte ricorrente il deposito di copia cartacea di tutta la documentazione allegata almeno dieci giorni prima dell'udienza cautelare, in considerazione del tipo e del numero dei documenti depositati, nonché della complessità della controversia;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la formazione di un sub fascicolo (da inserire all'interno della causa di merito) relativo al solo procedimento cautelare.

Siracusa, 4.7.2022

Depositato in Cancelleria  
il 05.07.2022  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Argenta Pane

IL GIUDICE DEL LAVORO  
Dott. FILIPPO FAVALE

*mf*

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Giovanni Raudino, nato a Noto il 21.11.53, c.f. RDNGNN53S21F943H, del foro di Siracusa, con studio in via Silvio Spaventa n. 2, 1° piano, Noto, 96017, quale procuratore, per mandato in calce al **R i c o r s o** ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e con istanza per la determinazione delle modalità della notificazione (ex art. 151 c.p.c.), di Incatasciato Francesco nato a Ragusa il 01.10.1981 e residente a Noto via Di Lorenzo Borgia n. 27, c.f. NCTFNC81R01H163H, attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 1 del DL 179/12 e succ. mod., che il presente: 1) ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. introduttivo del giudizio n. 1499/2022 r.g. del Tribunale di Siracusa, sez. lavoro, promosso nei confronti del Ministero dell'istruzione nella persona del Ministro pro tempore, con sede legale a Roma nel Viale Trastevere n° 76, dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia in persona del Direttore pro tempore, con sede in Palermo Via G. Fattori n° 60, dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa e dei potenziali controinteressati, 2) la procura speciale in calce, 3) l'istanza per la determinazione delle modalità della notificazione (art. 151 c.p.c.) - R.G.n. 1499/2022 Tribunale di Siracusa, sez. lavoro ed 3) il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, di discussione e autorizzazione della notificazione del ricorso e del decreto ai sensi dell'art. 151 cpc ai controinteressati con pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'istruzione, decreto n. cronol. 6709/2022 del 05/07/2022 emesso nel procedimento n. 1499/22 r.g. del Tribunale di Siracusa, sono copie informatiche conformi alla copie informatiche estratte dal fascicolo informatico n. 1499/2022 r.g. del Tribunale di Siracusa, sez. lavoro.

Noto, li 12.07.2022 Avv. Giovanni Raudino